

Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE**  
F.to GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to DIONISI Geom. VINCENZO

**IL SEGRETARIO**  
F.to SCAFIDI Dott. MANLIO



**COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE**  
Provincia di Palermo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, li **07/08/2012**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26 DEL 03/08/2012**

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del T.U.E.L., il **09/08/2012** vi resterà per giorni 15.

**IL MESSO COMUNALE**  
D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il \_\_\_\_\_ senza seguito di opposizioni o reclami

**IL MESSO COMUNALE**  
D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

**Oggetto: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 1 PALERMO. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE**

L'anno 2012 e questo giorno 03 del mese di agosto, alle ore 10.00 nella sala delle adunanze "PADRE BAGLIESI" a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 19/07/2012 Prot. 9854 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale  
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'albo pretorio

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 711 e 711 bis del T.U.E.L., è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale di questo Ente per un periodo di 15 giorni consecutivi **dal 09/08/2012** e che \_\_\_\_\_ è stata prodotta a questo ufficio opposizione o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCAFIDI Dott. MANLIO

<b>Presenti:</b>	<b>Assenti:</b>
GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO      Presidente	AIELLO Sig.ra MARIA FRANCESCA      Consigliere
DIONISI Geom. VINCENZO      Consigliere Anziano	CARDINALE Sig. ENRICO      Consigliere
BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA      Consigliere	LUCIDO Sig. SALVATORE      Consigliere
GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA      Scrutatore	
RISO Sig.ra ROSARIA      Scrutatore	
PELOSO Sig. ALBERTO      Scrutatore	
<b>Totale Presenti: 6</b>	<b>Totale Assenti: 3</b>

Sono presenti in aula:

- (SINDACO)
- CUTINO Dott. MARCELLO (ASSESSORI)

Scrutatori i Consiglieri Signori:

- RISO Sig.ra ROSARIA; PELOSO Sig. ALBERTO; GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA;

con l'assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il **19/08/2012**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo ( Art. 712, comma 1 del T.U.E.L. )

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 712, comma 2 del T.U.E.L. )

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

Alle ore 10,00 constatata la presenza di n.6 consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, nomina quali scrutatori che lo assisteranno nell'accertamento delle votazioni i Consiglieri Riso, Peloso e Guttadauro.

Il Responsabile del V settore propone l'adozione della seguente deliberazione:

**"COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 1 PALERMO. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE"**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. 1 Palermo;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per la relativa approvazione.

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la precedente circostanza nonché la natura del servizio che la nuova società consortile dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

per le stesse motivazioni la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza, anche per gli effetti di cui alla lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142, oggi comma 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267);

il capitale della Società previsto nello schema tipo di Statuto, adottato con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, è determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € 573,00 (cinquecentosettantatre);

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. 1 Palermo una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. 1 Palermo per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo che consta di 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo che consta di 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta;

lo Statuto Comunale;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

## PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n 1 Palermo una società consortile per azioni, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo che consta di 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo che consta di 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n 1 Palermo, ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di ad € 573,00 (cinquecentosettantatre), nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutico alla stipula dell'atto;

di dare atto che la spesa corrispondente alla quota compartecipativa a cura di questo comune, troverà copertura nel bilancio di esercizio 2012 in corso di formazione nel quale verrà previsto uno specifico capitolo;

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

---

### PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA CON L'ART.1 DELLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N. 48.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE V**  
F.to Arch. Sandro D'Arpa

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente** informa i Consiglieri sulle risultanze della riunione svoltasi il giorno 30 luglio presso il Comune di Partinico, alla quale hanno presenziato anche i Consiglieri Battaglia e Riso. Nel corso di detta riunione, nonostante le informazioni fornite dal Dr. Guarino, si è perpetuata l'incertezza su alcuni punti delle SS.RR. e, in particolare, sulla parte relativa al capitale sociale e al personale.

**Il Cons. Riso**, illustrando il contenuto di detta riunione, afferma che il Dr. Guarino ha fornito risposte circostanziate anche in considerazione che la L.R. n.9/2010 prevede che la gestione dei rifiuti rimanga di competenza dei Comuni e della Provincia e ha precisato i compiti delle SS.RR.

Afferma che le SS.RR. avranno avvio il 1° gennaio 2013; 60 giorni prima di detta data, dovranno essere redatti i piani d'ambito nei quali saranno indicate le esigenze dei singoli Comuni. Sulla base di detti piani d'ambito, la Regione provvederà, dopo aver stabilito costi standard uguali per tutte le Società, a redigere il bando di gara, ad esercitare un controllo successivo per il rispetto di detto piano e, laddove il servizio non dovesse risultare soddisfacente per i comuni, anche ad annullarlo.

Le SS.RR. avranno, quindi, compiti di programmazione, mentre il servizio sarà affidato alle Società che si aggiudicheranno le gare. I Comuni, da parte loro, provvederanno al pagamento degli appaltatori ed eserciteranno il controllo, arrivando fino alla rescissione del contratto in caso di mancato rispetto dello stesso.

*Si dà atto che entra il Consigliere Lucido. Presenti n.7.*

**Il Consigliere Battaglia** evidenzia come permangono situazioni di criticità che rendono il servizio deficitario sin dal suo avvio. In particolare, ricorda come i lavoratori hanno la garanzia del proprio posto di lavoro sino al 31.12 c.a.; passato detto periodo non avranno più certezze. In merito alla precedente delibera consiliare, afferma che non ne necessita il ritiro stante che le esigenze che nella stessa venivano prospettate verranno inserite nel piano d'ambito. Per il debito pregresso, la Regione provvederà al ripiano con recupero in dieci anni. Il nuovo sistema nel complesso sembra positivo con la sola eccezione dei lavoratori che usciranno dal comparto pubblico per entrare in quello privato.

**Il Presidente** afferma che egli ha posto una domanda sull'ammontare del capitale sociale ottenendo solo risposte vaghe. Fin quando il punto non verrà chiarito è difficile che si possa adottare la convenzione in esame.

**Il Consigliere Battaglia** aggiunge che non si conosce ancora il piano rifiuti.

**Il Consigliere Dionisi** afferma che il dr. Guarino non può che supportare le decisioni del governo regionale per cui non risulta totalmente attendibile, anche laddove indica i miglioramenti che il servizio può comportare. Detta affermazione del resto era stata fatta anche all'epoca dell'istituzione degli ATO, che invece si sono rivelati capaci di creare solo cariche politiche ed assunzioni clientelari. Delle dodici Amministrazioni che comunque fanno parte dell'ATO PA1, nessuna può eccepire alcunché, avendo tutte avuto una parte nell'assunzione degli operai interinali, che hanno aggravato i costi degli ATO, mentre, di contro, le stesse amministrazioni non hanno adempiuto ai loro obblighi di pagamento. In atto, gli ATO sono in liquidazione, ma nonostante ciò il commissario liquidatore continua a nominare consulenti senza che nessuna Amministrazione si sia opposta. Ritenendo che l'adesione a queste nuove società avvenga al buio sottopone all'esame del Consiglio un ordine del giorno che allega al presente verbale. Riferendosi al ripiano delle posizioni debitorie nei confronti degli ATO, evidenziato come la normativa prevede la stipula di appositi mutui con l'IRFIS, afferma che detto debito non potrà che gravare sui cittadini. Un'alternativa alle SS.RR potrebbe essere il ritorno alla gestione autonoma del servizio da parte dei singoli comuni.

*Si da atto che entra in aula il Consigliere Aiello Francesca. Presenti n.8.*

**L'assessore Cutino** evidenzia alcune contraddizioni nelle affermazioni del Consigliere Dionisi, che si oppone agli ATO, ma poi, opponendosi alla costituzione della società, peraltro prevista da una specifica normativa, di fatto ne garantisce il mantenimento. Afferma che le nuove società potrebbero essere convenienti specialmente laddove prevedono l'esternalizzazione dei servizi che verrebbero appaltati a ditte private sulla base di capitolati ben precisi e di un contratto che regolerà i termini del servizio e prevederà precise clausole sanzionatorie. In merito al personale interinale, evidenzia come l'espletamento di un servizio ben effettuato non potrà che comportare anche l'assunzione degli operai della Temporary. In tal modo, si eviterebbe un disagio occupazionale e si darebbe il giusto riconoscimento ai lavoratori che hanno acquisito precise professionalità.

**Il Consigliere Riso**, in considerazione che dal dibattito sono emerse alcune positività ma anche delle criticità, chiede una breve sospensione dei lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,35 per essere ripresi alle ore 10,40. Presenti n.8.

**Il Consigliere Dionisi**, riferendosi a situazioni verificatesi in passate riunioni, afferma che egli non si è mai dichiarato contrario ai lavoratori della Temporary, tant'è che nell'ordine del giorno testè presentato si preoccupa del mantenimento dei posti di lavoro. Egli in passato ebbe ad affermare che i dipendenti Temporary erano stati assunti per un servizio che non è stato più effettuato, contribuendo in tal modo ad aggravare la situazione finanziaria degli ATO.

**L'assessore Cutino** dichiara di comprendere le perplessità dei consiglieri, ma è convinto che in questa fase bisogna adeguarsi alla volontà del legislatore che peraltro ha imposto di provvedere entro un termine perentorio pena il commissariamento. I punti a favore delle SS.RR. sono costituiti dalla certezza dell'ammontare dei pagamenti a favore delle ditte aggiudicatrici e dalla possibilità di non pagare i servizi non resi nel singolo comune, che di conseguenza riconquista la propria autonomia.

**Il Presidente** evidenzia come sulle nuove società permangano molteplici dubbi che non possono essere sottaciuti. In presenza di dette incertezze, egli è dell'opinione che non si possa approvare al buio senza conoscere le esatte modalità di gestione. In tal senso afferma di ritenere poco corretta l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

**Il Consigliere Battaglia** afferma che il gruppo ha molte perplessità dovute al fatto che risultano assenti alcuni strumenti che consentono la gestione del servizio, quali ad esempio gli impianti di compostaggio. Si rischia di dare l'avvio ad un altro soggetto, che al di là delle buone intenzioni, non sia in grado di assicurare un servizio efficiente. Il gruppo chiede, pertanto, l'accantonamento dell'argomento sino al momento in cui si avranno maggiori garanzie, specialmente in funzione della situazione politica in cui versa la Regione, ed in considerazione che non si conosce il piano dei rifiuti.

**Il Presidente** pone, quindi, in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Dionisi che viene respinto con n.1 voto favorevole espresso per alzata di mano (il Consigliere Dionisi) e n.7 voti contrari.

**Il Consigliere Dionisi** si dichiara contrario al rinvio dell'argomento, in considerazione delle disponibilità finanziarie del Comune, che non è riuscito ad incamerare per intero il ruolo della TARSU, con la conseguente impossibilità di pagare il corrispettivo alle ditte aggiudicatari. Afferma, altresì, che l'evasione fiscale in materia di TARSU è destinata ad aumentare laddove il Comune non dia dimostrazione di essere in grado di provvedere al recupero delle tasse evase.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta di accantonamento della proposta di deliberazione avanzata dal Consigliere Battaglia a nome del gruppo "Progetto Isola" ed accerta il seguente esito: voti favorevoli espressi per alzata di mano n.7, contrario n.1 il Consigliere Dionisi.

Per effetto della superiore votazione l'argomento viene accantonato.

Esaurita la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno i lavori vengono chiusi alle ore 11,00.